

DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

L'anno _____, il giorno ___ del mese di _____, in _____,

tra

Il di seguito "Cassa di Previdenza" con sede in, Via n.,
C.F., in persona del, nato a il
....., domiciliato per la carica in Via

e

Equitalia S.p.A. - Gruppo Equitalia Spa -, con sede in V. G. Grezar 14- 00142 -ROMA C.F. e P.I.
08704541005 rappresentata da XXXXXXXX;

di seguito congiuntamente denominate le "Parti"

premessi che:

- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che possono essere riscosse mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio nazionale della riscossione le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;
- l'art. 17, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che possono essere riscosse mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio nazionale della riscossione le entrate già riscosse con tale sistema, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto;
- l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che, salvo quanto previsto dai successivi articoli dello stesso d.lgs. n. 46/1999, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relative alle imposte sui redditi, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle altre entrate riscosse mediante ruolo a norma del citato art. 17 del d.lgs. n. 46/1999;
- i rapporti tra i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli enti creditori che utilizzano tale servizio sono disciplinati dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 203/2005, ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione Spa (ora Equitalia Spa) e le società da esse partecipate, tra cui Equitalia Nord/Centro/Sud;



- l'art. 3, comma 28, del d.l. n. 203/2005, dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti a Equitalia Spa ed alle società dalla stessa partecipate;
- Equitalia, con le società da essa partecipate (Agenti Nazionali della Riscossione), è l'agente della riscossione competente per l'intero territorio nazionale (con esclusione della Sicilia) e detiene una stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività di riscossione coattiva e, quindi, è tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per la gestione del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo;
- Equitalia è titolare di una privativa legale per la formazione con mezzi informatici dei documenti, elenchi e ruoli per la riscossione coattiva di competenza degli Agenti della Riscossione e che ai sensi del D.P.R. n.44/1988 ha sviluppato alcuni servizi informatici per la riscossione che vengono messi a disposizione degli Enti creditori al fine di agevolare e rendere più efficienti le operazioni legate alla formazione degli elenchi, ruoli e documenti preordinati alla riscossione coattiva;
- La Cassa di Previdenza svolge le proprie funzioni perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e, quindi, deve procedere al recupero delle somme non versate spontaneamente dai suoi debitori;
- La Cassa di Previdenza con *delibera/determina/altro* n. del ha *deliberato/determinato/altro/* di procedere alla riscossione a mezzo ruolo *dei propri crediti/dei propri crediti relativi a*
- la riscossione a mezzo ruolo è disciplinata inderogabilmente dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999 n.112 e dal D.P.R. 29.09.1973 n.602 integrato con i Decreti Legislativi 26 febbraio 1999 n.46 e 17 agosto 1999 n.326 e loro successive modificazioni che si intendono qui espressamente integralmente richiamate

Premesso quanto esposto si disciplina quanto segue:

Art.1
Riscossione coattiva

1. Equitalia svolge il servizio di riscossione coattiva dei crediti..... della Cassa di Previdenza.....con le modalità inderogabilmente indicate dalla legge e con le indicazioni di dettaglio contenute nel presente disciplinare.

Art. 2
Attività connesse o propedeutiche alla riscossione

1. Equitalia per l'espletamento delle attività di cui all'art.1 deve necessariamente svolgere le seguenti attività:



- a) organizzazione della procedura;
- b) assistenza per la trasmissione e la creazione del carico ruoli;
- c) assistenza per eventuali provvedimenti successivi alla formazione del ruolo (discarichi, rateazioni e sospensioni);
- d) elaborazione e stampa delle cartelle di pagamento con abbinati i bollettini di c/c prestampati modello RAV;
- e) notifica al contribuente ed adempimenti connessi.

Art. 3

Formazione del ruolo e successiva attività di riscossione coattiva

1. La Cassa di Previdenza iscrive a ruolo i suoi debitori che non hanno provveduto al pagamento. Tale iscrizione avverrà ai sensi dell'art. 3 del D.M. 3 settembre 1999 n. 321.
2. A seguito della consegna del ruolo, la riscossione delle somme iscritte a ruolo viene effettuata in conformità al DPR n. 602/1973, al d.lgs. n. 46/1999, al d.lgs. n. 112/1999 e all'art. 3, commi da 1 a 41-*bis*, del d.l. 203/2005 ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 4

Rendicontazione dell'attività di riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 112/1999, ogni mese vengono fornite alla Cassa di Previdenza, le informazioni relative "allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuate nel mese precedente". Il contenuto delle informazioni, le specifiche tecniche e le modalità di trasmissione sono disciplinate dal D.M. 22/10/1999.

Art.5

Fornitura di ulteriori applicativi informatici

1. Equitalia si impegna a rendere disponibili gratuitamente, su richiesta della Cassa di Previdenza, degli applicativi web per consentire allo stesso di provvedere con modalità informatiche alla formazione del ruolo, alla gestione di tutte le informazioni relative all'attività di riscossione, alla gestione dei provvedimenti di annullamento, rateazione e sospensione delle somme iscritte a ruolo ed a quella delle comunicazioni di inesigibilità.

Art.6

Modalità del servizio - Formazione ruoli – Notifica delle cartelle di pagamento

1. Equitalia fornisce le specifiche tecniche e l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari alla formazione del ruolo



2. La Cassa di Previdenza predispose le minute di ruolo per ciascun utente del servizio risultante in debito e le trasmette ad Equitalia con anticipo di almeno sessanta giorni rispetto alla emissione delle cartelle di pagamento.
3. L'attività di formazione dei ruoli viene effettuata tramite il prodotto **MINUTA DI RUOLO** disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it. Il prodotto, al quale si accede mediante utenza dedicata, consente di avviare il processo di formazione dei ruoli attraverso la gestione di una protocollazione dell'elenco debitori. Tale attività viene eseguita con la creazione di un elenco mediante l'inserimento delle informazioni anagrafiche, delle motivazioni obbligatorie per cui è richiesto il debito e dell'importo dovuto dal debitore, così come meglio definito nell'allegato tecnico del testo a latere "Convenzione per l'utilizzo dei servizi on line" facente parte integrante del protocollo d'intesa da cui il presente disciplinare discende.
4. Equitalia, in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti, costituisce i ruoli che saranno posti in riscossione in numero di ____ rate e li consegna agli Agenti della Riscossione per le province territorialmente competenti.
5. Gli Agenti della Riscossione provvedono alla stampa e alla notifica delle cartelle per mezzo di posta raccomandata e/o degli ufficiali addetti alla riscossione o di altri soggetti abilitati dall'Agente nelle forme previste dalla legge.

Art. 7

Modalità del Servizio – Gestione degli incassi e dei rimborsi

1. Per il pagamento delle somme risultanti dalle cartelle possono essere utilizzati i seguenti canali:
senza addebito di commissione:
 - a) gli sportelli di Equitalia della provincia competente
 - b) gli sportelli degli altri Agenti di Riscossione per il pagamento delle sole cartelle di pagamento relative alla provincia territorialmente competente;**con addebito di commissione alle tariffe vigenti:**
 - a) le filiali delle banche convenzionate
 - b) gli uffici postali utilizzando il relativo bollettino
 - c) il sito www.gruppoequitalia.it
2. Eventuali rimborsi al contribuente derivanti da pagamenti eccedenti sono effettuati dall'Agente di Riscossione territorialmente competente .
3. Eventuali rimborsi al contribuente derivanti da rimborsi per indebitato su quote già pagate possono essere effettuati da Equitalia Nord/Centro/Sud su richiesta dell'ENTE secondo quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs.112/1999.



Art. 8**Modalità del Servizio – Interessi di mora**

1. Nei casi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo Equitalia Nord/Centro/Sud riscuoterà gli interessi di mora di competenza della Cassa di Previdenza nella misura determinata ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti.

Art. 9**Modalità del Servizio – Riversamento decadale e relativa rendicontazione**

1. Equitalia Nord/Centro/Sud riversa alla Cassa di Previdenza quanto riscosso, al netto dell'aggio di cui all'art. 3 in base quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs.13 aprile 1999 n.112 entro il decimo giorno della decade successiva a quella di riscossione mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN n.----- inviando contestualmente la descrizione sintetica del versamento.
2. Ai fini del riversamento alla Cassa di Previdenza degli importi riscossi tramite canali diversi dai propri sportelli, si precisa che per data di riscossione, s'intende quella di effettiva registrazione dei pagamenti da parte di Equitalia Nord/Centro/Sud.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno Equitalia Nord/Centro/Sud fornisce alla Cassa di Previdenza il conto di gestione di cui all'art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 112/99.

Art. 10**Modalità del Servizio – Procedure esecutive**

1. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla data di notifica della cartella, Equitalia Nord/Centro/Sud provvede all'attivazione delle procedure di esecuzione forzata previste dalla normativa vigente ivi compreso il fermo amministrativo dei veicoli di proprietà del debitore, l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili, il pignoramento di beni o crediti presso terzi, con l'utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.

Art.11**Modalità del Servizio – Provvedimenti**

1. L'emissione e la gestione di tutte le tipologie di provvedimenti sui ruoli previsti dalla normativa (discarichi, sospensioni, dilazioni di pagamento, revoche, etc.) viene effettuata tramite il prodotto **PROVVEDIMENTI** disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it. Tale prodotto, al quale si accede mediante utenza dedicata, consente di emettere in modo guidato tutti i provvedimenti come definito nell'allegato tecnico dal testo a latere "Convenzione per l'utilizzo dei servizi on line" facente parte integrante del protocollo d'intesa da cui il presente disciplinare discende.
2. Contestualmente la Cassa di Previdenza emette comunicazione al contribuente dell'avvenuto provvedimento.



3. Per l'emissione da parte della Cassa di Previdenza di provvedimenti di scarico per indebitato o per inesigibilità il rimborso delle eventuali spese sostenute da Equitalia Nord/Centro/Sud per le procedure esecutive di cui all'art.17 comma 6 D.Lgs. 112/1999 verrà effettuato dalla Cassa di Previdenza entro 60 giorni dalla trasmissione della specifica richiesta prodotta su lista meccanografica o manuale.
4. In caso di mancato rimborso delle spese sostenute, l'importo potrà essere trattenuto da Equitalia Nord/Centro/Sud sui successivi versamenti da effettuare al Cassa di Previdenza a qualsiasi titolo.

Art.12


Modalità del Servizio – Comunicazione di inesigibilità

1. Ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 112/1999 Equitalia Nord/Centro/Sud, entro tre anni dalla data di consegna dei ruoli, comunica alla Cassa di Previdenza, anche per via telematica, l'elenco delle quote risultate inesigibili. La Cassa di Previdenza potrà richiedere la documentazione, secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti, attestante le procedure intraprese per la riscossione da Equitalia Nord/Centro/Sud per la verifica della richiesta. La comunicazione di cui al precedente comma è soggetta a successive integrazioni se alla data della sua presentazione le procedure esecutive sono ancora in corso per cause non imputabili all'Agente della Riscossione.
2. Decorsi tre anni dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, delle quote, senza che vi sia stata ulteriore segnalazione, queste si intendono automaticamente discaricate e Equitalia Nord/Centro/Sud potrà richiedere alla Cassa di Previdenza il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive.
3. Al fine di rendere immediatamente visibili le quote oggetto della comunicazione Equitalia Nord/Centro/Sud mette a disposizione il servizio **RICEZIONE DATI - Download comunicazione di inesigibilità**, che permette di ricevere le immagini in formato pdf inviate mensilmente dagli Agenti, arricchite con ulteriori informazioni che consentono una individuazione puntuale del soggetto e del carico di riferimento. A tale prodotto, si accede mediante utenza dedicata, come definito nell'allegato tecnico dal testo a latere "Convenzione per l'utilizzo dei servizi on line" facente parte integrante del protocollo d'intesa da cui il presente disciplinare discende.

Art. 13

Modalità del Servizio – Monitoraggio ruoli

1. Per consentire l'attività di rendicontazione prevista all'art. 4 del presente disciplinare, i flussi informativi sono scaricabili mediante il servizio **RICEZIONE DATI - Download Stato della Riscossione**.




2. Al fine di rendere immediatamente visibile il contenuto dei flussi dello Stato della Riscossione Equitalia Nord/Centro/Sud mette a disposizione un applicativo web denominato **RENDICONTAZIONE ON LINE – MONITOR ENTI**. Il prodotto rende immediatamente visibile il contenuto dei flussi dello stato della riscossione ed in aggiunta alla consultazione dei dati sintetica ed analitica, consente il download degli stessi per successive elaborazioni. Il prodotto al quale si accede mediante utenza dedicata prevede la possibilità di effettuare le seguenti interrogazioni: - **anagrafica**, elenca i dati anagrafici e gli indirizzi dei soggetti debitori; - **ruoli**, evidenzia gli importi affidati in riscossione, le caratteristiche del ruolo e le somme riscosse; - **riversamenti**, suddivide le somme riversate a ciascun ente beneficiario nelle diverse componenti; - **inesigibilità**, ripercorre i processi della riscossione coattiva; - **estrazione**, in formato testo delle informazioni analitiche o sintetiche.
3. Gli applicativi RICEZIONE DATI - Download Stato della Riscossione e RENDICONTAZIONE ON LINE – MONITOR ENTI sono disponibili sul sito www.gruppoequitalia.it come definito nell'allegato tecnico del testo a latere "Convenzione per l'utilizzo dei servizi on line" facente parte integrante del protocollo d'intesa da cui il presente disciplinare discende.

Art. 14

Modalità del Servizio – Servizi informatici complementari

1. Sono inoltre previsti, come dettagliato nell'allegato tecnico della acclusa "Convenzione per l'utilizzo dei servizi on line", a titolo gratuito, i seguenti servizi attivabili di volta in volta a seguito di manifestata esigenza della Cassa di Previdenza secondo quanto previsto all'art. 2 della citata convenzione: - **INVIO DATI** permette la trasmissione via web delle informazioni (flussi informativi di dati) necessarie all'attivazione del processo di formazione ruoli con tracciato standard 290; **RICEZIONE DATI - Download minuta con Dati Contabili e Anagrafici** offre l'opportunità di ricevere un flusso di dati contenente le informazioni relative alle attività generate dal processo dei ruoli effettuato da Equitalia; **RICEZIONE DATI - Download ruoli**, permette di ricevere in formato immagine pdf l'intercalare dei ruoli e delle liste di carico, i relativi riepiloghi contabili e le liste specifiche contenenti le posizioni non inserite nei ruoli, le posizioni inserite nei ruoli con dati anagrafici differenti, le ditte individuali identificate, gli importi minimi rilevati ecc.; **MONITORAGGIO MINUTE**, servizio che permette di visualizzare l'andamento delle lavorazioni avviate con la trasmissione ad Equitalia di un elenco di debitori; **COMUNICA IBAN** Servizio che permette all'ente di comunicare il codice IBAN ai fini del riversamento delle quote incassate.

Art.15
Corrispettivo e rimborsi spese

1. Per l'espletamento dell'incarico di riscossione di cui al presente disciplinare competono a Equitalia Nord/Centro/Sud gli aggi previsti dall'art.17 del D. Lgs.n.112/1999 e successive modifiche che saranno trattenuti al momento del primo riversamento.
2. Competono inoltre a Equitalia Nord/Centro/Sud i rimborsi spese di cui all'art. 11 della presente convenzione, anch'essi previsti dall'articolo 17 del D. Lgs.n.112/1999.

Art.16
Riservatezza

1. Equitalia Nord/Centro/Sud si obbliga a non divulgare i dati di cui viene a conoscenza nello svolgimento dell'attività regolata nel presente disciplinare e a tale scopo dichiara che tali dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 17
Garanzia titolarità software

1. Ciascuna parte garantisce di avere la titolarità e la disponibilità dei diritti di proprietà industriale del software utilizzato nell'esecuzione del servizio di riscossione oggetto della presente convenzione e si impegna a garantire l'altra da qualsiasi azione proposta nei suoi confronti da terzi sull'utilizzo di tale software.

Art. 18
Durata

1. Il presente disciplinare decorre dalla data del fino al Termini indicati nella delibera/determina di cui in premessa.

Art.19
Cause di forza maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per violazione degli obblighi derivanti dal presente titolo, nel caso di inadempienze o ritardi derivanti dall'applicazione di norme di legge, di regolamenti o atti amministrativi emanati da qualsivoglia autorità, ovvero da sopravvenuta impossibilità delle prestazioni per cause di forza maggiore non imputabili alle Parti, delle quali



dovrà essere fornita prova idonea. Si intende, inoltre, applicabile la forza maggiore nei casi di ritardi nei trasporti e furti.

Art. 20
Controversie

1. Qualora dovesse insorgere una qualsiasi controversia fra Equitalia Nord/Centro/Sud e la Cassa di Previdenza, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente titolo, le Parti tenteranno di risolverla attraverso una composizione in via amichevole.
2. Trascorsi 30 giorni dall'insorgenza della controversia, se il tentativo di composizione amichevole resta senza esito, la controversia stessa può essere rimessa alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria.
3. La Cassa di Previdenza si impegna a tenere indenne Equitalia Nord/Centro/Sud da eventuali pregiudizi di carattere economico derivanti da contenziosi instaurati dai debitori aventi ad oggetto esclusivamente vizi non riferibili all'attività svolta dalla stessa Equitalia Nord/Centro/Sud.

Art. 21
Trattative tra le Parti

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente disciplinare è stata da esse convenuta e accettata su un piano di assoluta parità.

CASSA DI PREVIDENZA(denominazione completa)

Equitalia S.p.A.

